



cl. 2.18.2/1172/17/x

Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO

N° 1168

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula

trattazione in Commissione



OGGETTO: *Applicazione e rispetto delle disposizioni contenute nel protocollo di intesa "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione.*

Premesso che

con D.G.R. N. 3370 DEL 30 maggio 2016 è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali regionali CGIL, CISL e UIL recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione, al fine di migliorare la qualità dei servizi pubblici erogati, garantire l'occupazione, i diritti e le tutele delle lavoratrici e dei lavoratori, favorire la trasparenza nelle procedure per l'affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori, servizi e forniture e rafforzare il contrasto ai fenomeni di illegalità e di concorrenza sleale a salvaguardia delle imprese che operano nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

la giunta ha dato mandato al suo Vicepresidente di sottoscrivere il predetto protocollo d'intesa impartendo agli uffici regionali, agli enti strumentali, alle società, alle agenzie e alle aziende sanitarie regionali la direttiva di conformare la propria attività contrattuale alle linee guida contenute nel predetto protocollo d'intesa ed esprimendo l'auspicio che tutte le altre stazioni appaltanti operanti sul territorio piemontese assumano le predette linee guida come riferimento per lo svolgimento della propria attività contrattuale.

Visto che

tra le parti salienti del protocollo si ricorda:

-la coerenza con le recenti direttive europee in materia di appalti che danno maggior rilevanza all'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

-gli atti di gara devono richiedere ai concorrenti di illustrare la "struttura d'impresa";

-la congrua durata per garantire la necessaria continuità in considerazione della natura dell'appalto;

-l'obbligo di indicare da parte del concorrente le parti del contratto che intende subappaltare;

-l'esclusione In caso di gravi infrazioni debitamente accertate, dalla partecipazione alle gare d'appalto per le imprese secondo i motivi previsti dall'art 80 del dlgs 50/2016, a partire dalle materie riguardanti i diritti del lavoro, la sicurezza e i danni ambientali;

-l'applicazione dell'art. 30, comma 5 e 6, del d.lgs. 50/2016 che prevede la responsabilità solidale della stazione appaltante nel caso in cui i lavoratori non vengano

retribuiti dall' affidatario o dal subappaltatore o dai soggetti titolari di subappalti e cottimi;

-ai sensi dell'art. 30, comma 4, del d.lgs. 50/2016 l'applicazione del CCNL e territoriale di miglior favore in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Tra gli elementi qualitativi è opportuno che vengano considerati:

- l'impegno all'impiego prevalente di lavoratori assunti con contratto subordinato a tempo indeterminato;

-l'applicazione, in capo all'appaltatore subentrante, di clausole sociali con condizioni normative, retributive non peggiorative con particolare riguardo ai contratti ad alta intensità di manodopera, diversi da quelli aventi natura intellettuale ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016, ivi compreso quanto previsto dall'art.1 c. 42 della legge 28 giugno 2012 n.92, senza periodo di prova con riconoscimento dell'anzianità economica;

-l'estensione dell'applicazione delle suddette clausole sociali per gli appalti predisposti dai soggetti concessionari;

-nel caso di subentro nell'appalto di una cooperativa la non obbligatorietà per i lavoratori operanti per il servizio ad associarsi.

Rilevato che

la maggior parte delle cooperative aggiudicatarie di appalti e/o subentranti prevedono nel proprio statuto "l'ammissione a socio" e il conseguente obbligo del versamento del capitale sociale come conditio sine qua non per mantenere lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto per i lavoratori;

formalmente il meccanismo del consociarsi appare come una richiesta formulata di propria iniziativa dal lavoratore e presentata al consiglio di amministrazione della cooperativa che ha facoltà di concedergli l'ammissione a socio; talvolta la cooperativa offre al lavoratore la possibilità di aprire un finanziamento a nome per permettergli di sostenere il versamento del capitale sociale;

l'ottemperanza di questo onere per il lavoratore va ad incidere negativamente sulla retribuzione monetaria dello stesso, comportando indirettamente un abbassamento del costo del lavoro.

il Consiglio regionale impegna la giunta,

ad istituire in tempi rapidi il tavolo di monitoraggio generale sugli appalti a partire da quelli attivi e in corso d'opera che, in aggiunta al lavoro già svolto dall'Osservatorio sugli appalti pubblici e dell'ANAC, garantisca l'applicazione delle linee di indirizzo contenute nel protocollo di intesa, con il coinvolgimento di: Regione, rappresentanze dei comuni e soggetti interessati;

a riferire annualmente nelle commissioni consiliari competenti per materia circa lo stato di applicazione e rispetto di tutte le disposizioni contenute nel protocollo suddetto da parte delle stazioni appaltanti, secondo quanto rilevato dal tavolo di monitoraggio e dall'Osservatorio contratti pubblici;

a definire una procedura standardizzata volta al rispetto di quanto previsto nel protocollo d'intesa: "Qualora l'appaltatore subentrante sia una cooperativa, i lavoratori operanti per il servizio oggetto di appalto non possono essere obbligati ad associarsi", considerando l'eventuale supervisione di un ente terzo super partes rispetto alle parti contraenti.

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)